

REGOLAMENTO

All. 1

Art. 1 Finalità e contenuto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2013 così come modificato dall'art. 24 del Decreto Legislativo n.6 del 12 gennaio 2016, tenuto altresì conto che l'A.O.U. in ragione dei propri compiti istituzionali deve promuovere la salute delle persone.

Art. 2 Soggetti obbligati

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente;
- le persone ricoverate;
- gli utenti;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nei presidi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Art. 3 Campo di applicazione e termini del divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, nella sua sede centrale di Corso Mazzini n° 18, nonché nelle sedi staccate di Viale Piazza d'Armi n° 1 e del presidio Ospedaliero "San Rocco" di Galliate. Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata 24 ore su 24 e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Il divieto si estende anche alle pertinenze esterne delle strutture un cui si esercita attività sanitaria, fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ed indicate nelle allegate planimetrie.

Il divieto si applica inoltre sugli automezzi aziendali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi.

Considerato che nell'ambito del Reparto di Psichiatria gli utenti, per loro tipologia ed abitudini correlate alle malattie psichiatriche, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare e che ciò costituisce sovente pratica terapeutica, presso tale Reparto verrà riservato un locale dedicato dove ai degenti sarà permesso fumare.

Art. 4 Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati devono essere affissi idonei cartelli riportanti

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975e legge n. 3/2003);
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I cartelli devono essere apposti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- all'ingresso dei singoli Padiglioni;
- all'ingresso dei tunnel;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai Reparti;
- agli accessi delle diverse officine;
- agli accessi degli uffici amministrativi;

- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, ecc.

Presso gli accessi ai presidi ospedalieri e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Nelle zone esterne riservate ai fumatori (indicate nelle allegate planimetrie) devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi oltre a cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra.

I posacenere posizionati nelle aree vietate devono essere rimossi.

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto ed accertamento dell'infrazione

Incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, nonché incaricati dell'accertamento dell'infrazione (mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato e successiva trasmissione all'Ufficio di cui all'art. 6) sono individuati:

- Dirigenti delle Strutture Complesse e Strutture Semplici
- Preposti (Coordinatori, Titolari di Posizioni Organizzative)
- Responsabili (dirigenti e non) di turno presenti in servizio al momento dell'infrazione
- Guardie Giurate

E' altresì possibile che la contestazione venga effettuata anche da Organi di Polizia amministrativa (esterni).

Art. 6 Contestazione dell'infrazione

Gli incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione redigono il verbale di accertamento, in triplice copia (secondo il modello allegato) intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981. Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore; la seconda è inviata al Servizio Legale dell'A.O.U e la terza viene trattenuta dall'accertatore stesso.

Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il Servizio Legale dell'A.O.U. provvederà ad inviare una copia del verbale all'A.S.L. territorialmente competente (Servizio Contenzioso Amministrativo – Viale Roma 7 – 28100 Novara) in materia di funzioni amministrative sanzionatorie sull'osservanza del divieto di fumo, trattenendo l'altra agli atti della struttura.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere immediatamente alla contestazione, l'incaricato della vigilanza trasmette, nel più breve tempo possibile al Servizio Legale dell'A.O.U. anche la copia per il contravventore affinché venga provveduto alla notifica della stessa (con raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 90 giorni dall'accertamento ai sensi della L. 890/1982.

Art. 7 Sanzioni

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 2200,00.

3. I dipendenti dell'Azienda che non osservino il divieto, possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 8 Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Medicina del Lavoro, organizzeranno iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 5 e 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo

Le Strutture di Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro e Direzione Medica di Presidio si faranno promotrici di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello-esempio di non fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di incentivare la disabitudine al fumo e responsabilizzare in merito al rispetto ed all'osservanza del divieto. In particolare l'attività verrà inserita nel programma del corso di formazione per il personale di nuovo inserimento.